

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2020
146/2020/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI REINTEGRAZIONE NELL'ANNO 2016

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1108^a riunione del 28 aprile 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 (di seguito: decreto 6 luglio 2012);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 322/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 462/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 462/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 519/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 519/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 863/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 863/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 393/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2019/R/eel);
- la comunicazione di Ottana Energia S.p.A. (di seguito: Ottana Energia), del 10 agosto 2016, prot. Autorità 23035, dell'11 agosto 2016 (di seguito: prima comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2017, prot. Autorità 13177, del 3 aprile 2017 (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di Ottana Energia, del 30 ottobre 2017, prot. Autorità 35600, del 31 ottobre 2017 (di seguito: seconda comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di Ottana Energia, del 22 dicembre 2017, prot. Autorità 41846, del 27 dicembre 2017 (di seguito: terza comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di Terna, del 14 dicembre 2018, prot. Autorità 35760, del 17 dicembre 2018 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Alperia Trading S.r.l. (di seguito anche: Alperia), del 29 ottobre 2019, prot. Autorità 28320, del 30 ottobre 2019 (di seguito: prima comunicazione Alperia);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), del 17 marzo 2020, prot. Autorità 9739, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Alperia, del 24 marzo 2020, prot. Autorità 10361, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia);
- la comunicazione di Alperia, del 30 marzo 2020, prot. Autorità 10902, di pari data (di seguito: terza comunicazione Alperia).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi, sul proprio sito internet, l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere, all'Autorità, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- l'impianto di produzione Biopower Sardegna è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali relativo all'anno 2016 nel corso del medesimo anno;
- Ottana Energia, con la prima comunicazione Ottana Energia, ha presentato, all'Autorità, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi in relazione all'impianto Biopower Sardegna, per un periodo pluriennale che include parte dell'anno 2016, secondo la modalità prevista dal combinato disposto delle deliberazioni 111/06 e 462/2016/R/eel;

- nell'ambito dell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, Ottana Energia si è impegnata, per l'anno 2016, a limitare la richiesta del Corrispettivo ad un importo totale non superiore ai costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale investito, di cui al comma 65.13 lettera a);
- con la deliberazione 519/2016/R/eel, l'impianto Biopower Sardegna è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include il periodo dal giorno 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Ottana Energia, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2016, in relazione all'impianto Biopower Sardegna;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da Ottana Energia è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 863/2017/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione, ivi incluso l'impianto Biopower Sardegna;
- con la terza comunicazione Ottana Energia, in relazione all'impianto Biopower Sardegna, Ottana Energia ha comunicato, tra l'altro, la modifica dell'utente del dispacciamento a decorrere dal 1 gennaio 2018 e, sulla base degli accordi intercorsi con il gruppo Alperia, il trasferimento al nuovo utente del dispacciamento dell'insieme dei rapporti attivi e/o passivi derivanti dal regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da Ottana Energia nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente

interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;

- il combinato disposto dei commi 65.20.1, lettera c), e 65.22 prevede che, nel caso in cui un impianto sia soggetto al regime di reintegrazione dei costi per una parte di un determinato anno solare, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso medio storico di indisponibilità dell'impianto considerato risulti inferiore al minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dello stesso anno nella quale è stato applicato il regime di reintegrazione;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2016; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22 con riferimento all'impianto Biopower Sardegna;
- con la seconda e terza comunicazione Alperia, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA, ivi incluse quelle relative ai costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale investito, di cui al comma 65.13 lettera a).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 393/2019/R/eel, a seguito di una specifica istanza formulata dall'utente del dispacciamento dell'impianto Biopower Sardegna, l'Autorità ha stabilito di includere nel costo variabile riconosciuto dell'impianto citato i costi connessi alla certificazione del relativo combustibile (certificazione obbligatoria per ottenere dal GSE l'incentivo sostitutivo dei certificati verdi *ex* articolo 19 del decreto 6 luglio 2012); a tal proposito, tuttavia, la suddetta deliberazione prevede che:
 - la componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile sia pari, con riferimento al periodo dal giorno 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, al minor valore tra l'importo per MWh indicato nell'istanza presentata dall'utente del dispacciamento e l'onere effettivo unitario sostenuto per la certificazione;
 - Alperia invii all'Autorità e a Terna l'integrazione dell'istanza di reintegrazione già formulata, per tenere conto delle disposizioni sopra descritte in merito alla componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile;
- con la prima comunicazione Alperia, l'omonima società ha comunicato il costo effettivo sostenuto per la certificazione del combustibile, ai sensi della deliberazione 393/2019/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Ottana Energia per l'impianto Biopower Sardegna con la seconda comunicazione Ottana Energia, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Biopower Sardegna per il periodo compreso tra il giorno 1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016 (di seguito anche: periodo di riferimento), adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna per quanto attiene alle seguenti voci:
 - i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.1;
 - con riferimento al costo variabile riconosciuto, le componenti diverse dalla componente a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile, in considerazione del fatto che la Relazione di Terna è anteriore alla deliberazione 393/2019/R/eel;
 - l'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 863/2017/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
- in relazione al periodo di riferimento, definire i costi variabili riconosciuti dell'impianto Biopower Sardegna includendo la componente a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile trasmessa all'Autorità con la prima comunicazione Alperia

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad Alperia Trading S.r.l., nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Biopower Sardegna, il Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il 29 maggio 2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad Alperia Trading S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini